

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli, Presidente

Stefano Pellacani, Componente

Giovanni Smargiassi, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento Proc. 10/Fipm/2025

Fatto e svolgimento del processo

1. La A.S.D. Pentathlon Moderno Modena, con ricorso notificato in data 7 settembre 2025, ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 1 settembre 2025, con cui è stata disposta la convocazione, per il giorno 15 novembre 2025 dell'Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, sostenendo che, relativamente, alla *“allegata Tabella, che qui si impugna e contesta, è evidente una “sottorappresentazione” in sede assembleare dell’asa scrivente, situazione che, ove non rettificata, comporterebbe una violazione del principio di equa rappresentanza democratica delle società affiliate, garantito dallo Statuto federale e dai principi generali dell’ordinamento sportivo nazionale”*;

Ad avviso della ricorrente, più in particolare, *“non risultano conteggiati i voti della componente ATLETI, in quanto la convocazione non ha permesso di prendere nota dell’assemblea atleti del 30/08/2025”*.



A sostegno delle proprie argomentazioni, la ricorrente, ha prodotto, unicamente, il verbale di assemblea della A.S.D. del 30 agosto 2025, con il quale è stato proclamato, quale rappresentate degli atleti della A.S.D. Pentathlon Moderno Modena, l'atleta Simone Cotura.

Fatta questa breve premessa si espongono, di seguito i

Motivi della decisione

Al fine di valutare correttamente i fatti di cui al ricorso, è necessario prendere le mosse dalla norma che regola il diritto di partecipazione alle assemblee elettive ed il diritto di voto, ed in particolare i requisiti affinché un atleta acquisisca il diritto di voto.

Tale disciplina è regolamentata dall'art. 18 dello Statuto Federale della F.I.P.M. che, al punto 6., recita testualmente *“La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto e che abbiano partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle due stagioni sportive concluse”*

Ne discende che i requisiti per acquisire il diritto di voto, da parte dell'atleta della società regolarmente affiliata devono essere:

- nomina quale rappresentante degli atleti;
- compimento della maggiore età;
- tesseramento alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno;
- partecipazione ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle due stagioni sportive concluse.

Ebbene, l'associazione ricorrente, nell'impugnare la delibera del Commissario Straordinario nella quale non *“risultano conteggiati i voti della componente ATLETI”*, al fine di dimostrare di avere diritto all'inserimento del rappresentante degli atleti della propria associazione nella tabella voti, si è limitata a produrre copia della delibera assembleare del 30 agosto 2025 nella quale viene nominato quale rappresentante il Sig. Simone Cotura, senza fornire alcun elemento utile per comprovare la sussistenza degli altri requisiti, vale a dire, il compimento della maggiore età, il regolare tesseramento in corso alla Federazione Italiana Pentathlon



Moderno e la prova che tale atleta abbia partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle due stagioni sportive concluse.

Ricordiamo, sul punto, che il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive specifica, al punto 1. a) che *"Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione"*.

Eai fini della valutazione in ordine alla corretta attribuzione del diritto di voto alla prossima Assemblea Straordinaria elettiva della FIPM indetta per il prossimo 11.11.2025 è necessario dunque aver partecipato a due distinte manifestazioni sportive sia nel 2024 che nel 2025.

' evidente come, nel caso che ci occupa, l'Associazione ricorrente non abbia, neanche lontanamente, adempiuto al proprio onere probatorio non consentendo a codesto Tribunale di accertare la sussistenza dei requisiti necessari affinché l'atleta Simone Cotura possa essere inserito nella tabella degli atleti aventi diritto di voto, con conseguente modifica della delibera del commissario straordinario relativa alla composizione dell'elettorato attivo.

Ne discende che il ricorso deve essere rigettato

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 10/2025/Fipm, dispone il rigetto del ricorso presentato dalla A.S.D. Pentathlon Moderno Modena, per le precedenti motivazioni.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 12 settembre 2025

PRESIDENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Stefano Pellacani

COMPONENTE Giovanni Smargiassi (estensore)